

	Fornitura autobus - gara n. 110/2022 Schema di Contratto Full Service Allegato I.5 al Disciplinare di gara	
	<b>ARST S.p.A. o altra "Aziende beneficiaria"</b>	
	<b>SCHEMA DI CONTRATTO</b>	
	<b>SERVIZIO MANUTENZIONE FULL SERVICE</b>	
	Gara n. 110/2022 – rfq_400616 – CUP F79E19001340001 – CIG 0000000000000000	
	<b>LOTTO .....</b>	
	<b>TRA</b>	
	L'ARST S.p.A., in seguito, per brevità, indicata come <b>"ARST"</b> in persona	
	dell'Amministratore Unico, dott. ...., nato a ..... (.....) il 00.00.0000	
	e domiciliato per la carica in ....., Via Posada n. 8/10, partita IVA 00145190922	
	La Società <b>ARST S.p.A.</b> nel presente atto agisce quale <b>Capogruppo mandataria</b>	
	dell'Associazione Temporanea d'Imprese costituita in data 18.09.2019 (atto	
	repertorio n. 141750, raccolta n. 35112, registrato a Cagliari il 19.09.2019 – indicato	
	al successivo articolo 2) con le n. 8 <b>"Aziende beneficiarie"</b> indicate nello stesso	
	atto	
	<b>E</b>	
	la Società ....., in seguito, per brevità, indicata come <b>"Fornitore"</b> con	
	Sede Legale in ....., via ..... n. .... P. IVA ....., per la	
	quale interviene nel presente atto il sig. ...., nella sua qualità di	
	....., come risulta dal Certificato della C.C.I.A.A. di .....	
	<b>PREMESSO CHE</b>	
	– Delibera RAS	
	– Costituzione ATI	
	– Convenzione RAS/ARST	
	– Nell'ambito ....., con deliberazione ARST n. 000 del 00.00.2022 (resa	
	1	

	esecutiva dall'Assessorato dei Trasporti con nota prot. n. .... del 00.00.2022) è	
	stato disposto di espletare una procedura di gara ad evidenza pubblica.	
	– Con Bando di gara pubblicato sulla GU/S S00 del 00.00.2022, sulla GURI n. 00 del	
	00.00.2022, e, per estratto, sui quotidiani: ....., è stata indetta la	
	gara d'appalto in argomento.	
	– A seguito dell'esperimento della procedura di gara, con deliberazione ARST n. 000	
	del 00.00.2022, è stato disposto di aggiudicare la fornitura del lotto 00 alla	
	Società ..... con sede in .....	
	– Tra gli atti di gara, nell'Allegato C: SERVIZIO MANUTENZIONE FULL SERVICE E	
	IN GARANZIA DI BASE PER 5 ANNI, all'articolo 1, è previsto che ciascuna	
	"Aziende beneficiaria" si riserva la facoltà di stipulare il relativo Contratto di	
	manutenzione "full service" alle condizioni economiche offerte in sede di gara;	
	– L'"Azienda beneficiaria" con Deliberazione ..... ha disposto di esercitare	
	la facoltà di stipulare il Contratto assistenza full-service per n. ... autobus .....	
	marca ... modello ... e di approvare il relativo Contratto di assistenza full-service e	
	gli atti ad esso allegati.	
	– I Centri di assistenza e le officine fiduciarie della rete del Fornitore in Sardegna	
	("Centri della Rete Assistenza ...), esistenti al momento della sottoscrizione del	
	presente Contratto, sono elencati nel documento: ... indicato al successivo	
	articolo 2.	
	– Con riferimento alla normativa antimafia (D.Lgs. n. 159/2011), .....	
	– Il Fornitore ha prestato la garanzia di buona e tempestiva esecuzione del servizio	
	mediante ..... di importo pari a € 000.000,00.	
	Tutto ciò premesso tra le Parti come sopra costituite e rappresentate, si conviene e	
	stipula quanto segue.	
	2	

	<b>ART. 1 - VALIDITÀ DELLA PREMESSA</b>	
	Quanto citato in premessa e la documentazione relativa, anche se non	
	espressamente richiamata forma parte integrante e sostanziale del presente	
	contratto.	
	<b>ART. 2 - DOCUMENTAZIONE CONTRATTUALE</b>	
	Anche se materialmente non allegati, formano parte integrante e sostanziale del	
	presente contratto, a tutti gli effetti, i seguenti documenti indicati secondo l'ordine di	
	prevalenza, ferma restando la priorità del presente contratto:	
	1. Centri della Rete Assistenza del Fornitore	
	2. Veicoli del Cliente [matricola aziendale, targa, telaio, tipo e marca, data	
	immatricolazione, km annuali (percorrenza annuale stimata), presunte date inizio	
	e fine servizio manutentivo dietro corrispettivo]	
	3. Allegato C: SERVIZIO MANUTENZIONE FULL SERVICE E IN GARANZIA DI BASE	
	PER 5 ANNI	
	4. Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti (DUVRI)	
	Detti documenti sono sottoscritti dalle parti, in segno di piena e incondizionata	
	accettazione.	
	<b>ART. 3 – OGGETTO DEL CONTRATTO</b>	
	Come meglio definito nel documento: C SERVIZIO MANUTENZIONE FULL SERVICE E	
	IN GARANZIA DI BASE PER 5 ANNI, il presente contratto ha per oggetto il servizio di	
	manutenzione in regime di "full service" (in seguito abbreviato con "FU.SE.") e di	
	garanzia di base, per 5 (cinque) anni o per una percorrenza totale prefissata, per gli	
	autobus oggetto di acquisto e tutti destinati al servizio pubblico di linea, in esercizio	
	sulle linee di Trasporto Pubblico Locale (TPL) in affidamento alla Azienda proprietaria	
	degli autobus (in seguito abbreviata in "Azienda").	
	3	

	Detti autobus sono stati forniti all'Azienda dal Fornitore con Contratto d'acquisto	
	sottoscritto in data ... , e che prevede, oltre la vendita degli autobus, anche	
	l'espletamento, da parte del Fornitore, del servizio manutentivo in regime di "FU.SE."	
	alle condizioni indicate in offerta (corrispettivo chilometrico).	
	<b>ART. 4 – CORRISPETTIVI E PAGAMENTI</b>	
	Come meglio definito all'articolo 16 del documento: C SERVIZIO MANUTENZIONE	
	FULL SERVICE E IN GARANZIA DI BASE PER 5 ANNI, il corrispettivo previsto per il	
	servizio "FU.SE.", così come definito dall'art.1 del documento C, è di tipo chilometrico	
	(basato sulle percorrenze dei veicoli ed indipendente dalle tipologie e quantità di	
	interventi effettuati).	
	In sede di gara il Fornitore ha offerto un importo pari a €/km ...	
	Il pagamento dei corrispettivi ordinari sarà effettuato mensilmente, a 30 giorni fine	
	mele dalla data della fattura, che sarà emessa dal Fornitore per l'insieme delle	
	percorrenze mensili stimate dagli autobus, pari ad 1/12 delle percorrenze annuali	
	stimate. In alternativa, ed in funzione delle reali percorrenze, previo accordo fra le	
	parti le fatture potranno essere riferite a percorrenze forfettarie diversamente	
	calcolate, o a percorrenze reali.	
	L'importo complessivo stimato, sulla base delle percorrenze indicate all'articolo 1 del	
	documento C, è pari a € 00000000000000 IVA esclusa.	
	<b>ART. 5 – OBBLIGHI DERIVANTI DAL D.LGS. N. 81 DEL 09/04/2008</b>	
	Le Parti dichiarano, e si garantiscono reciprocamente, di aver preso piena visione del	
	Decreto legislativo n. 81 del 9.4.2008 "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto	
	2007 n. 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" ed	
	in particolare dell'art. 26 "Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di	
	somministrazione" e di essere conseguentemente a conoscenza degli obblighi	
	4	

	rispettivamente a loro carico, impegnandosi sia ad un integrale adempimento di detti	
	obblighi che a reciprocamente manlevarsi per ogni rispettiva responsabilità.	
	In particolare, l'Azienda ha redatto il Documento Unico di Valutazione dei Rischi	
	Interferenti (DUVRI), allegato al presente Contratto, in cui sono state indicate le	
	misure adottate per eliminare o ridurre i rischi da interferenze.	
	Sarà onere del Fornitore, una volta in possesso di tale documento, trasmettere alle	
	proprie officine fiduciarie incaricate in Sardegna (Centri in Sardegna) copia del	
	redatto DUVRI (comprensiva della "dichiarazione di presa visione DUVRI", da	
	compilarsi) nonché occuparsi delle formalità accessorie connesse.	
	Infine, il Datore di Lavoro (ai sensi del DLgs 81/2008) del Fornitore e quelli di	
	ciascuna officina fiduciaria (ovvero i loro formalmente delegati), dovranno presiedere	
	ad una "Riunione di Coordinamento sulla Sicurezza" (ex art. 26 D.Lgs 81/2008 e	
	s.m.i.) da svolgersi presso la sede del Cliente. Il Fornitore si obbliga di munire di	
	tesserino con fotografia il personale operativo impiegato presso l'ARST. I tesserini,	
	realizzati a cura e spese del Fornitore, dovranno riportare i dati identificativi del	
	personale nonché la firma del Rappresentante legale del Fornitore. Il personale di	
	servizio dovrà essere sempre anche munito di documento di riconoscimento previsto	
	dalla Legge. Il personale dovrà indossare, oltre ai dispositivi di protezione individuale	
	prescritti dalla vigente normativa, abiti da lavoro di foggia e colore unificati, su cui	
	sia sempre esibito il tesserino sopraccitato.	
	<b>ART. 6 - TEMPISTICA E PENALI</b>	
	Come meglio definito all'articolo 12 del documento: C SERVIZIO MANUTENZIONE	
	FULL SERVICE E IN GARANZIA DI BASE PER 5 ANNI, convenzionalmente per Anno	
	Legale (Civile) si intende il periodo di 365 giorni compreso tra il 01 gennaio e il 31	
	dicembre. Tutte le diverse penali sono fra loro cumulabili. Gli addebiti delle penali e	
	5	

	gli altri addebiti in generale saranno eseguiti, a discrezione dell'Azienda, tramite	
	escussione parziale della cauzione in corso di validità ovvero altro modo simile (ad	
	esempio, pagamento immediato o detrazione dell'importo dal compenso mensile per	
	le competenze del servizio manutentivo in "FU.SE.").	
	<b>ART. 7 - CAUZIONE DEFINITIVA - GARANZIE</b>	
	Il Fornitore ha provveduto a costituire un deposito cauzionale definitivo di	
	€ 0000000000000000,00, pari al 00,00% dell'importo complessivo di aggiudicazione,	
	secondo uno dei sistemi indicati nel Disciplinare di gara.	
	L'ARST ha il diritto di avvalersi – senza necessità di diffida o di provvedimento	
	giudiziario e senza che né il Fornitore né altri possano opporre eccezioni – in tutto o	
	in parte della cauzione suddetta, onde rivalersi dei danni che essa dichiara – sulla	
	base dei propri accertamenti – di aver subito, e ciò senza alcun pregiudizio	
	dell'eventuale maggiore danno eccedente la somma incamerata.	
	Il Fornitore è obbligato a reintegrare la cauzione di cui l'ARST si sia avvalsa in tutto o	
	in parte durante l'esecuzione del presente contratto.	
	La cauzione sarà svincolata previo completo assolvimento degli obblighi contrattuali	
	da parte del Fornitore e risolta ogni eventuale contestazione, al termine del periodo	
	di garanzia.	
	<b>ART. 8 - SUBAPPALTO</b>	
	L'affidamento in subappalto, qualora dichiarato in sede di offerta, sarà disciplinato	
	dall'articolo 105 del D.Lgs. n. 50/2016	
	Fatto salvo quanto indicato al comma 13 dell'articolo 105 del D. Lgs. 50/2016, l'ARST	
	non provvederà al pagamento diretto del subappaltatore e i pagamenti verranno	
	effettuati al Fornitore che dovrà trasmettere all'ARST, entro venti giorni dal relativo	
	pagamento, copia delle fatture quietanzate, emesse dal subappaltatore.	
	6	

	Nell'ipotesi in cui si faccia ricorso al subappalto, l'ARST corrisponderà l'importo della	
	fornitura sempre all'aggiudicatario al quale è fatto obbligo di trasmettere, entro venti	
	giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle	
	fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti al subappaltatore.	
	E' vietato il subappalto totale o parziale senza la preventiva autorizzazione da parte	
	dell'ARST.	
	Qualora ciò si verificasse, l'ARST avrà il diritto di dichiarare risolto il contratto per	
	colpa del Fornitore.	
	<b>ART. 10 - FATTURAZIONE E PAGAMENTI</b>	
	<b>TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI</b>	
	Le fatture dovranno essere intestate a: ..... - via ..... - P.I. ...	
	Tutti i pagamenti sono subordinati all'acquisizione del DURC (documento unico di	
	regolarità contributiva).	
	Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari (articolo 3, Legge n. 136/2010) è fatto	
	obbligo al Fornitore di utilizzare un conto corrente bancario o postale dedicato, anche	
	non in via esclusiva, al servizio oggetto del presente Contratto.	
	Il Fornitore ha comunicato gli estremi identificativi del conto corrente dedicato: ...	
	Generalità delle persone delegate ad operare sul conto corrente: ...	
	A norma dell'articolo 3, comma 8, della legge n. 136/2010, il presente Contratto di	
	intende risolto in tutti i casi in cui le transazioni saranno eseguite senza avvalersi di	
	banche o della società Poste italiane S.p.A.	
	Per pagamenti superiori a € 10.000,00, in applicazione di quanto disposto	
	dall'articolo 48 bis del DPR 602/73 (".... obbligo di versamento derivante dalla	
	notifica di una o più cartelle di pagamento ..."), il Cliente provvederà ai relativi	
	controlli secondo le disposizioni vigenti.	
	7	

## **ART. 11 – INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

Il Regolamento UE 2016/679 (RGPD) prevede il diritto alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali. In ottemperanza a tale normativa, con riferimento ai Suoi dati personali a noi forniti, ARST S.p.a. desidera preventivamente informarla, ai sensi dell'art. 12 e 13 RGPD, che tale trattamento sarà improntato ai principi di liceità, correttezza, trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti così come sanciti dall'art. 5 RGPD.

Il Titolare del trattamento è ARST S.p.A. con sede in Cagliari, nella Via Posada 8, indirizzo e-mail/pec arst@pec.arstspa.info, telefono 070 26571, fax 070 2657757.

Il "Titolare del trattamento", nel rispetto di quanto previsto dall'art. 37 RGPD, ha provveduto a nominare il Responsabile della protezione dei dati (RPD).

I di contatto del RPD sono: dpo@arst.sardegna.it

I Suoi dati saranno oggetto di trattamento, esclusivamente per finalità determinate, esplicite e legittime, e successivamente trattati in modo che non sia incompatibile con tali finalità. In particolare, ARST S.p.A. tratterà i suoi dati personali per le seguenti finalità:

a) Acquisizione di informative precontrattuali e necessità di adempiere e richiedere l'adempimento ad obblighi derivanti da contratto, in conformità a disposizioni di legge, di regolamenti anche aziendali e norme comunitarie. b) Gestione amministrativa, contabile e fiscale delle pratiche relative ai servizi richiesti. c) Conservazione e archiviazione della pratica relativa al servizio richiesto. d) Conformità alle richieste giuridicamente vincolanti per adempiere ad obblighi di legge, regolamenti o provvedimenti dell'autorità giudiziaria e) Gestione dell'albo fornitori

Il trattamento dei Suoi dati per le finalità sopra dichiarate è necessario all'esecuzione



	del contratto (ovvero delle misure precontrattuali) e per adempiere agli obblighi	
	legali cui è soggetto il titolare del trattamento.	
	Il trattamento dei dati è eseguito attraverso supporti cartacei o procedure	
	informatiche da parte di soggetti interni appositamente autorizzati. A questi è	
	consentito l'accesso ai Suoi dati personali nella misura e nei limiti in cui esso è	
	necessario per lo svolgimento delle attività di trattamento che La riguardano. Inoltre,	
	per garantire la Sua riservatezza e l'integrità delle informazioni personali a noi	
	fornite, i dati personali saranno trattati in maniera da garantire un'adeguata	
	sicurezza, compresa la protezione, mediante misure tecniche e organizzative	
	adeguate. ARST S.p.A. verifica periodicamente gli strumenti mediante i quali i dati	
	vengono trattati e le misure di sicurezza per essi previste di cui prevede	
	l'aggiornamento costante; verifica, anche per il tramite dei soggetti autorizzati al	
	trattamento, che non siano raccolti, trattati, archiviati o conservati dati personali di	
	cui non sia necessario il trattamento o le cui finalità siano nel caso esaurite; verifica	
	che i dati siano conservati con la garanzia di integrità e di autenticità e del loro uso	
	per le finalità dei trattamenti effettivamente svolti. ARST S.p.A. garantisce che i dati	
	che, anche a seguito delle verifiche, risultino eccedenti o non pertinenti o non	
	indispensabili non saranno utilizzati salvo che per l'eventuale conservazione, a norma	
	di legge, dell'atto o del documento che li contiene. I dati a Lei richiesti saranno	
	conservati in una forma che consenta la Sua identificazione per un arco di tempo	
	non superiore al conseguimento delle finalità, decorso il quale i Suoi dati saranno	
	definitivamente distrutti. In particolare, in relazione alle finalità sopra dichiarate, i	
	dati personali saranno conservati per tutta la durata del contratto oltre che per i	
	successivi 10 anni, al fine di verificare eventuali pendenze o per il rispetto degli	
	obblighi di legge, salvo l'eventuale proroga del termine in caso di contenzioso, per il	
	9	

	tempo necessario al perseguimento della relativa finalità. I dati relativi alla gestione	
	dell'albo fornitori e ai procedimenti concorsuali sono conservati per 5 anni dal	
	termine di vigenza dell'albo.	
	I Suoi dati saranno conservati presso la suddetta sede legale del Titolare e potranno	
	essere comunicati ad altri destinatari per lo svolgimento degli adempimenti	
	normativi, all'uopo, previsti. I Suoi dati potranno essere trattati da soggetti all'uopo	
	autorizzati ed afferenti agli Uffici di ARST S.p.A. direttamente interessati dalla	
	specifica fornitura. Ove necessario, per le finalità dichiarate, i Suoi dati potranno	
	essere comunicati a categorie di soggetti esterni per l'espletamento degli	
	adempimenti normativi connessi alle attività svolte dal Titolare, nel rispetto delle	
	norme di legge. In particolare, i dati potranno essere comunicati:	
	• all'Assessorato dei Trasporti della Regione Autonoma della Sardegna;	
	• all'Autorità Giudiziaria;	
	• agli Organi di Polizia e Prefettura;	
	• ai Legali e Consulenti di ARST S.p.A.;	
	• agli Enti previdenziali, assistenziali e fiscali, all'ANAC, al MEF e agli altri organismi in	
	ottemperanza ad obblighi di legge	
	I soggetti che forniscono assistenza e manutenzione al Sistema Informatico di ARST	
	S.p.A. (nominati Responsabili del trattamento) possono occasionalmente accedere ai	
	dati del fornitore per esclusivi motivi tecnici.	
	La comunicazione dei dati personali per le finalità sopra dichiarate ha natura	
	facoltativa ma necessaria al fine di adempiere agli obblighi contrattuali nonché agli	
	obblighi legali inerenti agli adempimenti di natura fiscale e contrattuale. ARST S.p.A.	
	rende noto che l'eventuale mancata e/o errata comunicazione di una delle	
	informazioni necessarie, potrebbero determinare:	
	10	

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• l'impossibilità di garantire la congruità del trattamento stesso ai patti contrattuali per cui esso sia eseguito;</li> <li>• la possibile mancata corrispondenza dei risultati del trattamento stesso agli obblighi imposti dalla normativa fiscale, amministrativa o contabile cui esso è indirizzato.</li> </ul>	
	Sarà Sua cura comunicare al Titolare del trattamento l'eventuale variazione dei dati sottoposti a trattamento, al fine di garantire una corretta gestione del rapporto contrattuale, fatto comunque salvo il tuo diritto di rettifica.	
	In qualità di Interessato, Lei potrà esercitare, in qualsiasi momento, il diritto di accesso (art. 15 RGPD), il diritto di rettifica (art. 16 RGPD), il diritto alla cancellazione (art. 17 RGPD), il diritto di limitazione di trattamento (art. 18 RGPD), il diritto alla portabilità dei dati (art. 20 RGPD) e il diritto di opposizione (art. 21 RGPD) con le modalità indicate negli stessi articoli, cui espressamente si rinvia. Per l'esercizio dei suddetti diritti, e per ogni ulteriore informazione e comunicazione in merito ai propri dati l'Interessato potrà contattare il Titolare del trattamento mediante i canali di comunicazione sopra indicati. Fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo o giurisdizionale, l'interessato che ritenga che il trattamento che lo riguarda violi il Regolamento UE 2016/679 ha il diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo, segnatamente nello Stato membro in cui risiede abitualmente, lavora oppure del luogo ove si è verificata la presunta violazione.	
	<b>ART. 12 - CONTROVERSIE</b>	
	Per tutte le controversie che dovessero insorgere in relazione all'interpretazione e/o all'esecuzione del presente contratto sarà competente in via esclusiva il Foro di Cagliari, salva l'ipotesi di ricorso all'arbitrato.	
	<b>ART. 13 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO</b>	
	Oltre alle ipotesi indicate negli articoli precedenti, l'ARST ha diritto, a suo	
	11	

	insindacabile giudizio, di risolvere il contratto nei seguenti casi:	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>il Fornitore non esegua in tutto o in parte, nei termini contrattuali, la fornitura;</li> </ul>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>per cessione del contratto senza espressa autorizzazione da parte dell'ARST;</li> </ul>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>per violazione della disciplina legislativa e contrattuale in materia di antimafia;</li> </ul>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>per fallimento o sottoposizione a qualunque procedura concorsuale ovvero avvio di un procedimento per la sottoposizione ad una procedura concorsuale;</li> </ul>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>per modifica di fatto dell'organizzazione di Impresa del Fornitore, tale da diminuire le garanzie finanziarie e tecniche richieste per il contratto;</li> </ul>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>in tutti gli altri casi indicati nel presente Contratto e suoi allegati.</li> </ul>	
	La risoluzione si verifica di diritto, mediante unilaterale dichiarazione dell'ARST,	
	trasmessa con lettera Raccomandata A.R.	
	Nel caso di risoluzione l'ARST provvederà alla sospensione dei pagamenti non ancora effettuati e alla rivalsa sul deposito cauzionale; la predetta rivalsa non esime il	
	Fornitore dalle responsabilità civili e penali in cui lo stesso possa incorrere a norma di	
	legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione.	
	In ogni caso resta fermo il diritto per l'ARST al risarcimento dei danni subiti per	
	effetto della risoluzione del presente contratto.	
	<b>ART. 14 - DISPOSIZIONI FINALI</b>	
	Il presente Contratto non è cedibile a terze persone.	
	Per quanto non espressamente riportato nel presente Contratto, con riferimento ai	
	termini e condizioni dell'espletamento del servizio manutentivo in regime di "full	
	service" (comprese relative penali) ma anche relativamente ad altre disposizioni a	
	carattere generale, è necessario effettuare riferimento alla documentazione a base di	
	Gara.	
	In considerazione della indifferibile ed urgente necessità di garantire la	
	12	

	manutenzione degli autobus oggetto del presente Contratto, il presente atto è	
	sottoposto alla condizione risolutiva in caso di rilascio di informazione antimafia	
	attestante la sussistenza di cause di decadenza o tentativi di infiltrazione mafiosa. In	
	tale evenienza il Contratto sarà risolto di diritto mediante semplice comunicazione	
	con raccomandata A/R oppure PEC.	
	Il presente Contratto sarà registrato soltanto in caso d'uso.	
	<b>ART. 14 - SPESE CONTRATTUALI</b>	
	Sono a carico del Fornitore tutte le spese di stipulazione, di copie di stampati e di	
	elaborati, spese postali, di bolli, registrazione ove necessaria, ed in genere le spese	
	direttamente o indirettamente correlate all'esecuzione delle prestazioni oggetto del	
	presente contratto ad eccezione di quelle legislativamente poste a carico dell'ARST.	
	Il Fornitore dichiara, anche ai fini della registrazione, che la fornitura è eseguita	
	nell'esercizio di impresa e che pertanto ai sensi del D.P.R. 26.10.1972, n. 633 la	
	stessa è soggetta all'IVA.	
	<b>ART. 15 - EFFICACIA DEL CONTRATTO</b>	
	Il presente Contratto è impegnativo per le parti stipulanti dal momento della sua	
	sottoscrizione.	
	Il presente Contratto consta di n. ... fogli.	
	Letto, approvato e sottoscritto	
	PER IL FORNITORE	PER L'ARST S.p.A.
		Amministratore Unico
	(firma digitale)	(firma digitale)
	Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1341 del c.c. il sottoscritto dichiara di approvare	
	13	

specificatamente, previa attenta e particolareggiata lettura, i sottoelencati articoli del

Contratto:

PER IL FORNITORE